

anni alla luce dei progressi delle conoscenze relative alla tossicità della citrinina e all'esposizione derivante da altri prodotti alimentari.

- (5) L'aggiunta di sostanze ai prodotti alimentari o il loro impiego nei prodotti alimentari sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell'Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. La definizione di un tenore massimo per una determinata sostanza o un determinato prodotto

non costituisce un'autorizzazione alla commercializzazione della sostanza della quale è stato fissato un tenore massimo, né una decisione sull'idoneità della sostanza all'impiego alimentare, né una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono aggiunti i seguenti punti 2.8 e 2.8.1:

Prodotti alimentari ⁽¹⁾		Tenori massimi (µg/kg)
«2.8	Citrinina	
2.8.1	Integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso <i>Monascus purpureus</i>	2 000 (*)

(*) Il tenore massimo deve essere rivisto entro il 1° gennaio 2016 alla luce delle informazioni sull'esposizione alla citrinina presente in altri prodotti alimentari e delle informazioni aggiornate sulla tossicità della citrinina, in particolare per quanto riguarda la sua cancerogenicità e genotossicità.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

14CE0639

